

11812/16

ORIGINALE
URGENTE

Avv. TERESINA T. MACRI'
(C.F. MCRTSN55B68I2012Y)
Via dei Gracchi 130 – 00192 Roma
Tel:06/3243018-06/3243039
Fax 06/32505404

PEC: teresinatitinamacri@ordineavvocatiroma.org

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO

PER: FALZEA BRUNO , nato a Reggio Calabria l'8.2.1956 , residente in Grosseto, Via A.W. Mozart n. 23 (C.F.FLZBRN56B08H224A), elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 130, presso lo studio dell'Avv. Teresina T. Macri (C.F. MCRTSN55B68I102Y; PEC: teresinatitinamacri@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende nel presente giudizio in virtù di procura speciale in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al suindicato indirizzo PEC o via fax al n. 06/ 32505404 -ricorrente-

CONTRO: FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI s.n.c. di Bardi e Milani, in persona del Curatore, Rag. Daniele Moretti, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Bixio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Fidolini - resistente-

NONCHE' NEI CONFRONTI DI: GIORGIO PELLEGRINI s.a.s, in persona del suo socio accomandatario legale rappresentante , sig. Alessandro Pellegrini, elettivamente domiciliato in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20, presso lo studio dell'Avv. Massimo Pozzi - resistente terza chiamata in causa -

PER LA CASSAZIONE

della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1102 dell'8.5.2015, pubblicata in data 11.6.2015 (R.G. 221/2009), non notificata

OGGETTO DEL GIUDIZIO

Appalto, risarcimento danni, fallimento, vis atractiva e violazione art. 5 c.p.c.

VALORE DELLA CONTROVERSA

Rientrante nello scaglione da €. 5.200,00 a €. 26.000,00

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 38 C.P.C. E VIOLAZIONE NONCHE' FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 52 E 95 LEGGE FALLIMENTARE (ART. 360, N. 2 e 3 C.P.C) - pag 4 -

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 5 c.p.c. E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 LEGGE FALLIMENTARE C.P.C. (ART. 360, N. 3, C.P.C)- pag.5 -

3) VIOLAZIONE ARTT. 91 E 92 C.P.C (ART. 360 N. 3 C.P.C.)- pag. 8-

FATTO

Con atto di citazione notificato il 17 luglio 1997, il sig. Bruno Falzea conveniva in giudizio, dinanzi all'allora Pretore di Grosseto, la Biemme Costruzioni s.n.c. per ottenere il risarcimento dei danni da esso subiti per la cattiva esecuzione dei lavori di cui al capitolato di appalto allegato al preliminare di vendita del 25.10.1991 relativo all'immobile sito in Grosseto, Via Vicinale delle Vedove, Zona P.E.E.P, Fosso dei Molini, Lotto n. 9 e, segnatamente, per la difettosa posa in opera nell'immobile medesimo delle piastrelle di rivestimento della cucina e del pavimento della stessa, delle piastrelle del soggiorno e del disimpegno notte e, soprattutto, per la posa in opera nelle tre camere da letto, di un parquet di materiale scadente e tarlato.

La Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani si costituiva, contestando ogni responsabilità e chiamava in causa, in manleva, la Giorgio Pellegrini s.a.s , fornitrice del materiale difettoso.

Il giudizio di primo grado, una volta effettuata l'istruttoria, espletata la c.t.u. e dopo una prima interruzione per decesso del procuratore della società convenuta, veniva nuovamente interrotto, all'udienza del 21 marzo 2003, a seguito del fallimento della medesima società convenuta.

La causa veniva quindi riassunta dall'attore dinanzi allo stesso giudice, dapprima solo contro la curatela fallimentare, con ricorso notificato il 5.8.2003 e poi, a seguito di nuovo termine concesso dal Giudice di primo grado senza che quest'ultimo rilevasse la propria incompetenza, con altro ricorso notificato il 30 marzo 2004, nuovamente nei confronti della curatela nonchè nei confronti della Soc. Giorgio Pellegrini s.a.s., terza chiamata in causa.

Entrambe le suindicate parti si costituivano in giudizio e, in particolare, la difesa del Fallimento della Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani, eccepiva l'improcedibilità

della domanda, così come proposta, per incompetenza funzionale del giudice ordinario, in quanto, a detta della difesa del Fallimento, la domanda avrebbe dovuto essere formulata “nella sede e secondo le norme della verifica dei crediti”, e cioè dinanzi al giudice delegato al fallimento.

Terminato l'iter processuale, il Tribunale, con sentenza n. 817/2008, accoglieva la domanda proposta da Falzea Bruno nei confronti della Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani, condannava la curatela a corrispondere allo stesso la somma di €. 5.000,00, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data del fatto e fino al saldo nonché alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in €. 9.853,50 per diritti, in €. 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Avverso detta sentenza, il Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c di Bardi e Milani, proponeva appello, con atto di citazione, notificato il 29 gennaio 2009, lamentando: 1) l'omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza funzionale del giudice a quo, sulla improcedibilità del giudizio ed inammissibilità della domanda svolta nei confronti della procedura fallimentare, 2) il vizio di extrapetizione per aver il giudice a quo mutato causa petendi e petitum, 3) l'infondatezza della domanda, nel merito, per carenza del titolo presupposto, 4) l'eccessiva, erronea e non motivata liquidazione delle spese di causa, chiedendo la nullità della sentenza impugnata, il rigetto delle domande attrici perché infondate e, comunque, in estremo subordine, la riforma della decisione de qua sulle spese.

Si costituivano ritualmente sia il sig. Falzea, il quale contestava in toto le avverse doglianze e concludeva per l'integrale conferma della sentenza impugnata, e sia la Giorgio Pellegrini S.a.s. che eccepiva l'intervenuto giudicato con riferimento alla esclusione, da parte del giudice di primo grado, di ogni sua responsabilità, per non essere stata impugnata la sentenza sul punto, e chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti nonché, in parziale riforma della sentenza stessa, la condanna del Fallimento al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.

La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 1102/2015, oggetto del presente ricorso, dichiarava improcedibile la domanda proposta da Falzea Bruno nei confronti del Fallimento Biemme Costruzioni di Bardi e Milani s.n.c. e condannava lo stesso al pagamento delle spese processuali, in favore del Fallimento, liquidandole, in parte

motiva, in €. 3.000,00 per quanto concerne il primo grado e in €. 2.000,00 per il secondo (di cui € 500,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria ed € 1.000,00 per fase decisoria) oltre spese forfettarie e trattamento fiscale e previdenziale di legge, oltre €. 78,00 per esborsi (contributo unificato e bolli), e difformemente, in dispositivo, in €. 2.000,00 oltre accessori, per competenze ed €. 78,00 per esborsi; dichiarava invece compensate le spese processuali del grado nei confronti di Giorgio Pellegrini s.a.s..

La sentenza avanti indicata è erronea e merita di essere cassata per i seguenti motivi:

I) VIOLAZIONE DELL'ART. 38 C.P.C. E VIOLAZIONE NONCHE' FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 52 E 95 LEGGE FALLIMENTARE (ART. 360, N. 2 e 3 C.P.C)

L'art. 52 della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche) recita testualmente: *"Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.*

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51."

Il successivo art. 95, al primo comma, prevede poi che *"Il curatore esamina le domande di cui all'art. 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione."*

Dalla lettura delle due norme, emerge, senza ombra di dubbio, che il credito da ammettere allo stato passivo del fallimento deve essere un credito già certo, scaduto e determinato restando l'attività del Curatore limitata ad una valutazione posta al di fuori di una controversia di tipo giudiziale diretta al riconoscimento sia dell'an che del quantum.

Ed infatti nessun problema si pone per i crediti di lavoro o per quelli portati da fatture che, pur non essendo stati preceduti da decreto ingiuntivo, posseggono comunque, almeno in parte, i requisiti avanti citati.

Di quanto ciò risponda al vero, si trova conferma nell'art. 92 della stessa legge fallimentare secondo il quale " *Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:*

1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente; 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;...". Ebbene, nel caso che ne occupa, nessuna comunicazione è stata effettuata al ricorrente nonostante sia da ritenere che la Curatela, subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, della società fallita, fosse perfettamente a conoscenza della pendenza giudiziaria tra la Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani ed il ricorrente.

Il successivo art. 93 dispone poi che la domanda di ammissione al passivo di un credito (e quindi di una somma già almeno in parte determinata) deve essere proposta con ricorso il quale deve contenere, tra l'altro, **la determinazione** della somma che si intende insinuare al passivo e la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda. Tutto questo a pena di inammissibilità del ricorso stesso, se è omissivo o assolutamente incerto uno di questi requisiti.

E' chiaro quindi che il ricorrente, non avendo al momento del fallimento un credito né accertato e né quantificato, non avrebbe potuto presentare alcuna istanza di insinuazione allo stato passivo senza che questa non venisse poi inevitabilmente dichiarata inammissibile. Ciò a maggior ragione a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha vanificato la decisione del Tribunale.

---ooo0ooo---

II) VIOLAZIONE DELL'ART. 5 C.P.C. E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 LEGGE FALLIMENTARE C.P.C. (ART. 360, N. 3, C.P.C)

La sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze è in pieno contrasto con l'art. 5 c.p.c. il quale stabilisce che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato di fatto medesimo.

Quindi, in forza del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, una volta incardinato un giudizio, eventuali modificazioni sopravvenute dello stato di fatto al momento della proposizione della domanda, non determinano spostamenti della giurisdizione o della competenza in capo ad altro giudice.

Questo perchè il legislatore ha riconosciuto l'esigenza che il processo, incardinato davanti a colui che è, all'atto della proposizione della domanda, il giudice competente naturale a conoscere la controversia, permanga nella cognizione di quel giudice originario malgrado l'eventuale sopravvenienza di elementi, fattuali o giuridici, atti ad influire sulla competenza del magistrato adito.

Nel caso che ne occupa, quindi, l'intervenuto fallimento, come fatto successivo, non avrebbe dovuto distogliere la causa, precedentemente instaurata dinanzi al tribunale ordinario, dal giudice preventivamente investito della questione per cui, correttamente, il giudizio, in ossequio del principio ora enunciato è stato riassunto dal ricorrente dinanzi al giudice che lo aveva dichiarato interrotto.

La *vis attrativa* prevista dall'art. 24 della legge fallimentare, la cui formula è sicuramente molto generica (tutte le azioni che derivano dal fallimento), trova infatti delle limitazioni, operando relativamente ad *azioni che hanno causa nel fallimento, e non ad azioni che con il fallimento si trovano in rapporto di mera occasionalità*. La competenza del tribunale fallimentare vi potrà essere quindi solo quando l'azione esercitata trovi nel fallimento il suo motivo fondante e quando, senza il fallimento, non sarebbe stata esercitata. Pertanto, alla luce di quanto or ora detto ed in via esemplificativa, si possono considerare sicuramente di competenza del tribunale fallimentare le azioni revocatorie, le azioni di simulazione di negozi, le impugnazioni previste nella legge fallimentare che spettano al tribunale, le azioni di responsabilità nei confronti del curatore.

Nella fattispecie invece il sig. Falzea ha dovuto intraprendere una causa - durata ben 18 anni, nella quale si sono succeduti quattro giudici, diversi avvocati, sentiti svariati testi, (dei quali gli ultimi due accompagnati coattivamente) e particolarmente onerosa essendo rimaste a totale carico del ricorrente le spese di CTU e CTP - per vedere riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito della cattiva esecuzione di opere nell'immobile a lui promesso in vendita.

Inoltre, come riportato nella sentenza del Tribunale di Grosseto, a ben vedere, il sig. Falzea, in primo grado, ha così precisato le conclusioni: "...*Condannare la Biemme Costruzioni s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. Falzea Bruno della somma di £. 8.000.000, salvo il più o il meno di giustizia, oltre al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia...*" (pag. 1, ultime tre righe e pag. 2, prime due righe della citata sentenza) per cui, non essendo stata proposta la domanda di condanna nei confronti del Fallimento ma nei confronti della Società e non operando in tal caso la vis attrattiva, a maggior ragione la riassunzione del giudizio è stata correttamente effettuata dinanzi al giudice ordinario e naturale.

Pertanto, solo dopo il riconoscimento delle sue legittime ragioni e la quantificazione delle somme a lui dovute, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto procedere alla richiesta delle stesse secondo le regole del concorso fallimentare .

In caso contrario e ove dovesse essere ritenuta operante la vis attrattiva del foro fallimentare, si verrebbe a determinare una evidente violazione dell'art. 25 della Carta Costituzionale. Infatti, secondo la norma richiamata, nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Quindi, poiché l'introduzione di un giudizio deve soggiacere a determinate regole di competenza (territoriale, per materia, funzionale e per valore), questo, **una volta incardinato correttamente, non può essere più sottratto, per ragioni sopravvenute, al giudice risultato competente . Tale principio ha un chiaro risvolto di utilità pratica e di certezza del diritto e la sua finalità è quella di sottrarre il processo, lo si ripete, alla mutevolezza di quelle circostanze, suscettibili di mutazioni durante il corso stesso del processo, e di evitare, pertanto, che , modificandosi lo stato di fatto o la legislazione, possa essere vanificata quella garanzia del *giudice naturale, precostituito per legge.***

Vi è inoltre da aggiungere che l'eventuale riassunzione dinanzi al tribunale fallimentare del giudizio di cui si discute avrebbe determinato un conflitto di interesse in quanto il Fallimento aveva intrapreso nei confronti del sig. Falzea un giudizio avente ad oggetto l'inefficacia del preliminare di vendita del 25.10.1991, giudizio ancora in corso ed attualmente pendente dinanzi a questa Ecc.ma Corte di Cassazione, 1^a Sez. Civ., R.G. n. 11784/10.

Infine non può essere sottaciuto il fatto che il Fallimento, nel giudizio di opposizione avverso al decreto ingiuntivo richiesto dalla Giorgio Pellegrini S.a.s., terza chiamata nella causa incardinata dal sig. Falzea, per il mancato pagamento della fornitura del parquet di cui si discute, pur essendo in quella causa formalmente convenuto, non ha eccepito l'inammissibilità della domanda svolta nei suoi confronti. In detto giudizio inoltre il fallimento ha ottenuto la condanna della società opposta, stante l'accertata responsabilità di questa per la fornitura di materiale scadente, al pagamento della somma di £. 7.157.407, pari ad €. 3.696,49, somma che, in realtà, non è stata mai corrisposta dalla Società fallita ma anticipata dal ricorrente, con conseguente evidente indebito arricchimento da parte del Fallimento medesimo. Dell'esistenza di detto procedimento si è avuta conoscenza nel corso del giudizio di primo grado ed il giudice di prime cure ha ritenuto di dover disporre l'acquisizione degli atti.

---0000000---

III) VIOLAZIONE ARTT. 91 E 92 C.P.C (ART. 360 N. 3 C.P.C.)

La sentenza di cui si chiede la cassazione, ha riformato la decisione di primo grado anche per quanto attiene alle spese processuali, condannando il ricorrente al pagamento di quelle dei due gradi di giudizio, indicate in parte motiva, in €. 3.000,00 per quanto concerne il primo grado e in €. 2.000,00 per il secondo (di cui € 500,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria ed € 1.000,00 per fase decisoria) oltre spese forfettarie e trattamento fiscale e previdenziale di legge, più €. 78,00 per esborsi (contributo unificato e bolli), e difformemente, in dispositivo, in €. 2.000,00 maggiorati degli accessori, per competenze ed €. 78,00 per esborsi.

Anche tale pronuncia è illegittima.

Infatti, al caso che ne occupa, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 92 c.p.c., nel testo ante riforma 2009 ed in vigore fino al 4.7.2009, il quale, al II comma, così

recitava "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

Ciò in quanto:

- il sig. Falzea ha agito in giudizio per un suo legittimo diritto;
- la domanda, in primo grado è stata svolta e mantenuta nei confronti della Società in bonis;
- il giudice di primo grado ha riconosciuto fondata la richiesta del sig. Falzea di risarcimento dei danni subiti
- l'eccezione di incompetenza sollevata dalla curatela non è stata presa in considerazione dal giudice di primo grado e, quindi, stante l'assoluto silenzio della sentenza del Tribunale sul punto, la stessa era da considerarsi respinta. Peraltro, come avanti detto, lo stesso Giudice di primo grado, all'epoca Dr. Michele Addimadi, magistrato togato e diverso dal Giudice che ha poi emesso la sentenza, non ha rilevato la propria incompetenza nemmeno al momento in cui ha concesso un nuovo termine per la riassunzione;
- l'odierno ricorrente, in appello, è stato chiamato a difendersi, oltre che sulla questione processuale di cui si discute, anche su altre domande di merito (l'appellante ha infatti chiesto: "1) in tesi, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per incompetenza funzionale del giudice adito e/o l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per essere stato il giudizio riassunto nelle forme ordinarie successivamente al fallimento della società convenuta, proponendo contro l'organo fallimentare una domanda di condanna; in ipotesi gradata, dichiarare la nullità della sentenza impugnata rilevando il vizio di extra petita, essendo stati mutati dal primo giudice gli elementi costitutivi della domanda; respingere tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto non essendo stato tra le parti concluso alcun contratto di appalto e comunque non legittimando la conclusione del contratto preliminare di vendita di cosa futura l'azione proposta dall'attore; 3) vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio; in denegata ipotesi riformare comunque sul punto la sentenza impugnata per essere la liquidazione effettuata eccessiva ed erronea in relazione alle tariffe professionali");

- il giudice di secondo grado ha accolto comunque solo parzialmente le richieste della curatela fallimentare, riconoscendo solo la prima delle domande e tralasciando le altre. Questa Ecc.ma Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte sull'argomento di cui trattasi, ma particolarmente significativa risulta essere una recentissima decisione, la n. 3438 della III Sezione Civile, depositata il 22.2.2016, che richiama e ripercorre, in modo ampio ed esaustivo, i principi enunciati nel corso degli anni, dallo stesso Supremo Collegio. Si ritiene quindi utile riportare, qui di seguito, alcune parti della motivazione di detta sentenza: *“ In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio - dal quale questo collegio non intende discostarsi - secondo cui "il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perchè la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi" (così di recente: Cass. 18 marzo 2014 n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010 n. 18337; 22 dicembre 2009 n. 26985; 11 giugno 2008 n. 15483).*

[...] In proposito occorre riflettere sulla distinzione tra la nozione di soccombenza, in quanto tale, e i c.d. principi di causalità e di soccombenza ai fini della regolazione delle spese di lite.

La soccombenza è una nozione descrittiva, relativa all'esito delle domande proposte dalle parti: essa esprime, più in generale, la coincidenza tra le richieste delle parti stesse e la decisione del giudice.

I c.d. principi di causalità e di soccombenza esprimono invece una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite: la regola per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si

imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa.... Il principio della soccombenza è previsto dall'art. 91 c.p.c., come criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice.

In tal caso soccombenza e imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente: all'unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità. Per il caso in cui invece vi sia parziale reciproca soccombenza, l'art. 92 c.p.c., comma 2, si limita a prevedere la possibilità (non l'obbligo) di una compensazione integrale o parziale delle spese di lite (possibilità prevista anche, fino al dicembre 2014, per il caso di sussistenza di giusti motivi o eccezionali ragioni; successivamente, invece, solo in caso di questioni nuove o sulle quali vi è stato mutamento di giurisprudenza), ma non indica il criterio in base al quale operare la scelta.

Tale criterio va individuato nel più generale principio di causalità. Occorre cioè procedere alla individuazione della parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza, per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica domanda che sta risultata solo in parte fondata (cfr. Cass., sez. 3, 11 giugno 2008 n. 15483, in motivazione, laddove afferma: "la parte soccombente, ai fini delle spese processuali, va identificata alla stregua del principio di causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, ovvero nel caso di lite necessaria - quando, cioè, il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo - con quella che ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato").

8.- A questo punto si impone una precisazione. Nell'operare l'ideale imputazione degli oneri processuali sulla base del principio di causalità deve tenersi conto che le parti (attore e convenuto) non si trovano esattamente sullo stesso piano.

Per aver dato causa all'instaurazione del processo, infatti, al soggetto che resiste sono sempre integralmente imputabili tutti gli oneri per le attività processuali necessarie all'accertamento delle pretese (anche solo in parte fondate) fatte valere contro di lui, salva la riduzione del relativo importo in ragione di una somma (che può definirsi maggior quota differenziale) che rappresenti idealmente il valore degli eventuali maggiori oneri da lui sostenuti per doversi difendere non solo dalle pretese fondate ma anche dalle pretese infondate.....

[...]Tirando le fila del discorso sin qui svolto, possono affermarsi i seguenti principi di diritto.

La nozione di soccombenza in senso tecnico è il presupposto per decidere dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c., che disciplina l'ipotesi di soccombenza integrale di una delle parti, ovvero dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (che disciplina l'ipotesi di soccombenza reciproca). La regolazione delle spese di lite avviene, di regola, nel primo caso (art. 91 c.p.c.: soccombenza integrale) sulla base del principio di soccombenza, con la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite, e nel secondo caso (art. 92 c.p.c., comma 2: reciproca parziale soccombenza) sulla base del principio di causalità degli oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di essi.

La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

Laddove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura.

Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente”.

Orbene, alla luce dei principi avanti riportati, non si può non rilevare che, nella fattispecie, il giudice di appello, da una parte e come sopra detto, non è entrato nel merito della questione sottoposta al suo esame e non si è pronunciato sulle ragioni che hanno indotto il sig. Falzea ad agire e a difendersi giudizialmente, prima nei confronti della società BIEMME COSTRUZIONI s.n.c. di Bardi e Milani in bonis e poi nei confronti del Fallimento della stessa, e, dall'altra, ha accolto solo parzialmente la domanda della Curatela, limitandosi ad una pronuncia riguardante una problematica di natura squisitamente processualistica. Lo stesso giudice, secondo i richiamati e consolidati criteri, **avrebbe quindi dovuto disporre la compensazione integrale delle spese, sia per la sussistenza di giustificati motivi e, sia, in applicazione del principio di causalità non avendo il ricorrente medesimo iniziato o dato impulso ad un giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza delle pretese azionate, pretese risultate, invece, pienamente lecite.**

Corre l'obbligo, infine, di rilevare che, in ogni caso la pronuncia in punto di spese, è illegittima in quanto generica ed omnicomprensiva e non consente, in quanto tale, di poter esercitare alcun controllo sulla correttezza della liquidazione. Si richiamano in

proposito le seguenti massime di questa Ecc.ma Corte: *“In tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l'ammontare separatamente; ne consegue l'illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle”* (sent. 6338/2008); *“Il giudice non può liquidare le spese processuali in modo globale senza distinguere tra esborsi, diritti e onorari, atteso che la liquidazione delle spese giudiziali deve essere eseguita in modo tale da mettere la parte nelle condizioni di controllare - in relazione alle diverse fasi del giudizio - se il giudice abbia rispettato i limiti delle rispettive tabelle, assicurando così all'interessato la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe”* (Cass. n. 21359/2009); e da ultimo la più recente *“In tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna dalla parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte, deve liquidarne l'ammontare separatamente, distinguendo diritti e onorari. Non sono conformi alla legge liquidazioni generiche ed omnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione”*(Cass. 3454/2016).

---ooo0ooo---

Per quanto sopra esposto, si chiede pertanto che l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione voglia cassare con rinvio la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione, anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia rientra nello scaglione fino a €. 26.000,00 per cui il contributo dovuto ammonta ad €. 474,00

Verranno depositati, al momento dell'iscrizione a ruolo, oltre al presente ricorso, debitamente notificato ed indicato in elenco con il n. 1) :

2) copia autentica del provvedimento impugnato

3) istanza ex art. 369 c.p.c. in duplo

4) n. 2 fascicoli precedenti gradi

Con ogni riserva e salvezza

Roma, 27 aprile 2016

Avv. Teresina T. Macrì



PROCURA: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e a sottoscrivere il presente ricorso, l'Avv. Teresina T. Macrì, conferendogli ogni facoltà di legge. Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi n. 130.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo le vigenti disposizioni di legge.


Vera la firma



RELAZIONE DI NOTIFICA: Ad istanza dell'Avv. Teresina T. Macrì, quale difensore del sig. Bruno Falzea, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il suesteso ricorso per Cassazione:

1) al FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI s.n.c. di Bardi e Milani, in persona del Curatore, Rag. Daniele Moretti, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Bixio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Fidolini, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato a r. effettuata dall'Ufficio Postale di



2) alla GIORGIO PELLEGRINI s.a.s, in persona del suo socio accomandatario legale rappresentante, sig. Alessandro Pellegrini, elettivamente domiciliata in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20, presso lo studio dell'Avv. Massimo Pozzi, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato a r. effettuata dall'Ufficio Postale di

